

Messaggio

numero
8329

data
20 settembre 2023

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Adeguamenti della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) alla Costituzione Svizzera in merito al nuovo articolo costituzionale sui grandi gruppi di imprese (Pillar 1 e 2), al nuovo Accordo sui frontalieri, alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale come pure alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento e alla modifica di altre disposizioni cantionali

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, necessarie per adeguare la stessa al diritto internazionale, al diritto federale, nonché all'evoluzione in ambito cantonale.

Gli emendamenti proposti nel messaggio sono i seguenti:

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E ALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DELLA LAID E DELLA LIFD

- I. Adeguamento dell'art. 323 LT alla nuova imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese secondo l'art. 129a della Costituzione federale (attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale - Pillar 1 e 2)
- II. Adeguamento delle normative della LT sull'imposta alla fonte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri con l'Italia
- III. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 18 giugno 2021
- IV. Adeguamento dell'art. 185 LT all'art. 112 LIFD, in particolare in relazione alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento del 18 marzo 2022 e all'obbligo di assistenza all'autorità fiscale da parte di organi di corporazioni e stabilimenti che provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, così come da parte di enti sussidiati e della Posta Svizzera.

B. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT

- I. Adeguamento dell'art. 49a LT concernente il freno all'imposta sulla sostanza
- II. Proroga del supplemento transitorio dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 314c cpv. 2sexies)

A. ADEGUAMENTI DELLA LT A NUOVE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI E ALLE DISPOSIZIONI FEDERALI DELLA LAID E DELLA LIFD

I. Adeguamento dell'art. 323 LT alla nuova imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese secondo l'art. 129a della Costituzione federale (attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale - Pillar 1 e 2)

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

Il 18 giugno 2023 la popolazione svizzera ha votato in merito al nuovo articolo costituzionale relativo alla tassazione dei grandi gruppi di imprese e, in particolare, in merito all'introduzione di un'imposizione minima secondo i dettami internazionali stabiliti nel progetto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti (G20). Il 78,45% dei votanti (SI 1'803'279; NO 495'231)¹ come pure la totalità dei Cantoni hanno dato luce verde al Decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese [FF 2022 1701].

In questo modo la Svizzera, che partecipa attivamente a questi lavori, si allinea al citato progetto dell'OCSE/G20, del quale fanno parte oltre 140 Paesi², avente lo scopo di adeguare, a livello mondiale, le norme sull'imposizione dei grandi gruppi di aziende alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell'economia.

In base a questo progetto internazionale (Pillar 1 e 2), l'imposizione attuale dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale è stata infatti giudicata come non più adeguata ai tempi. In considerazione della crescente globalizzazione, si è quindi voluto introdurre norme internazionali per l'imposizione speciale di questo tipo di imprese. Il progetto internazionale dell'OCSE e del G20 prevede sostanzialmente due cose:

1) *Primo pilastro (Pillar 1) – imposizione gravante gli Stati di commercializzazione*³

Il primo pilastro mira ad adeguare le attuali disposizioni internazionali sulla ripartizione fiscale degli utili dei grandi gruppi societari (tassazione dello Stato di mercato). Gli Stati di commercializzazione sono gli Stati in cui le merci sono vendute e i servizi forniti, senza che sia necessaria una presenza fisica (stabile organizzazione) nello Stato in questione. In compenso, il progetto prevede l'abolizione delle cd. "imposte digitali unilaterali", con effetti positivi per i gruppi di imprese interessati. Saranno interessate dal campo di applicazione del Pillar 1 le aziende con un fatturato annuo di oltre 20 miliardi di euro e un margine di profitto superiore al 10 per cento. Secondo le indicazioni dell'OCSE e del G20, si tratterebbe dei circa 100 gruppi di imprese più grandi e redditizi a livello mondiale.

¹ V. Cancelleria federale della Confederazione svizzera: <https://www.bk.admin.ch/ch/i/pore/va/20230618/index.html> (sito consultato il 25.08.2023).

² V. Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Updated 9 June 2023) <https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf> (sito consultato il 25.08.2023).

³ V. Messaggio del Consiglio federale n. 22.036 relativo al decreto federale concernente un'imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell'OCSE e del G20 sull'imposizione dell'economia digitale) del 22 giugno 2022 [in seguito Messaggio CF n. 22.036; FF 2022 1700], capitolo n. 1.1.1., p. 8.

2) *Secondo pilastro (Pillar 2) – imposizione minima*⁴

Questo ulteriore progetto prevede l'imposizione dell'utile dei grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale con un'aliquota minima del 15 per cento. Sono interessati dalla nuova imposizione minima soltanto i grandi gruppi di imprese attivi a livello internazionale che realizzano una cifra d'affari annua di almeno 750 milioni di euro.

In Svizzera questa soglia minima d'imposizione non è sempre raggiunta. In tutti i Cantoni può verificarsi un'imposizione inferiore al 15 per cento, ma ciò è soprattutto il caso dei Cantoni con un onere fiscale basso dove sono insediate molte imprese appartenenti a gruppi internazionali grandi e redditizie. Si stima tuttavia che saranno soggetti al Pillar 2 solo poche centinaia di gruppi di imprese nazionali e poche migliaia di gruppi di imprese esteri. Grosso modo il 99 per cento delle imprese in Svizzera non sarà direttamente interessato dalla riforma e continuerà a essere tassato come prima.

In considerazione tuttavia di questa nuova disparità di trattamento delle imprese dovuta ai dettami internazionali, si è reso necessario creare una nuova base costituzionale che ammettesse esplicitamente questa disparità nell'imposizione. La modifica costituzionale federale transitoria (art. 197 n. 15 Cost Fed.) concerne proprio questo progetto Pillar 2 e conferisce al Consiglio federale la facoltà di attuare l'imposizione minima mediante un'ordinanza transitoria specifica a livello federale. Entro sei anni, il Consiglio federale dovrà poi presentare al Parlamento federale un Messaggio per la ratifica di una legge federale in senso formale. Ai sensi della citata disposizione transitoria della Costituzione federale, l'ordinanza del Consiglio federale dovrà indicare le normative per il prelievo dell'imposizione minima a livello svizzero (norme di diritto materiale e procedurale). Se in Svizzera o in un'altra giurisdizione fiscale le imposte determinanti delle unità operative appartenenti ad un gruppo di imprese multinazionale sono complessivamente inferiori all'imposizione minima all'aliquota del 15 per cento degli utili determinanti, la differenza viene prelevata mediante un'imposta integrativa svizzera (cosiddetta "*Qualified Domestic Minimum Top-UP Tax*", QDMTT) oppure attraverso un'imposta integrativa internazionale (la cosiddetta "*Income Inclusion Rule*", IIR oppure la "*Undertax Payments Rule*", UTPR). Diversamente, anziché dalla Svizzera, l'importo per arrivare alla tassazione minima del 15 per cento potrebbe essere prelevato dagli altri Stati all'estero. L'imposta integrativa, così come definita nella Costituzione e nella relativa disposizione transitoria, è stata concepita come un'imposta federale. Al pari dell'imposta federale diretta è però attuata dai Cantoni. Per implementare nel nostro Cantone il prelievo di questa nuova imposta federale, si ritiene dunque necessario ampliare la portata dell'art. 323 cpv. 1 LT ed inserire in questo modo la facoltà per il Consiglio di Stato di emanare uno specifico regolamento di applicazione, analogo a quello attualmente in vigore per attuare l'imposta federale diretta (RL 642.150), che regoli le competenze delle singole autorità cantonali in materia di imposta integrativa.

b) *Ripercussioni finanziarie*

Le ripercussioni finanziarie dell'imposizione minima sono incerte, poiché dipendono fortemente dalla legislazione degli altri Paesi e dal comportamento delle imprese. Inoltre, con l'imposizione minima la Svizzera perderà attrattività fiscale, ciò che potrebbe indurre alcune imprese a trasferirsi altrove o a non stabilirsi in Svizzera. Incerte sono anche le dinamiche che si svilupperanno a livello intercantonale. Dal profilo della concorrenza

⁴ V. Messaggio CF n. 22.036, capitolo n. 1.1.2., p. 9.

fiscale, i Cantoni con un'imposizione elevata diventeranno fiscalmente più interessanti rispetto ai Cantoni con un'imposizione bassa. In questi ultimi è tuttavia probabile che il maggior gettito derivante dall'imposta integrativa venga sfruttato per finanziare misure di sgravio fiscale a favore delle persone fisiche e dei "managers", così da mantenere alta la propria attrattività per le imprese internazionali. Ciò potrebbe condurre a livello nazionale ad un inasprimento della concorrenza fiscale sul fronte delle persone fisiche, la quale genererebbe a sua volta delle ulteriori ripercussioni finanziarie difficili da quantificare. Quanto precede illustra bene le difficoltà nel formulare delle stime attendibili in merito a quali possano essere le ripercussioni per gli enti pubblici di questa importante riforma.

Secondo la norma costituzionale transitoria (v. art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost. fed.), il 75 per cento del gettito lordo dell'imposta integrativa spetta ai Cantoni cui le unità operative appartengono fiscalmente e che finora applicavano alle grandi imprese aliquote d'imposta inferiori. Questi Cantoni possono così impiegare tali entrate per compensare in modo mirato la perdita di attrattività causata dall'aumento degli oneri fiscali. Una parte delle entrate confluirà tuttavia nella perequazione finanziaria, producendo effetti benefici anche per gli altri Cantoni. Il 25 per cento delle entrate lorde derivanti dall'imposta integrativa spetterà alla Confederazione. Anche in questo caso però una quota confluirà nella perequazione finanziaria nazionale. Le rimanenti entrate saranno utilizzate dalla Confederazione per promuovere l'attrattività della piazza economica svizzera.

Secondo il Consiglio federale⁵, l'imposta integrativa potrà generare nuove entrate a livello federale stimate in un importo compreso tra 1 e 2.5 miliardi di franchi suddiviso tra 250 e 650 milioni di franchi per la Confederazione (25 per cento) e tra 800 milioni e 1.9 miliardi per i Cantoni e Comuni (75 per cento). Uno studio indipendente allestito a Basilea ha stimato il gettito nei singoli cantoni ed indica per il Cantone Ticino 13.2 milioni di franchi. Tenuto conto tuttavia che parte delle informazioni attualmente non sono disponibili (come ad esempio la contabilità secondo IFRS) e che in Ticino l'introduzione dell'imposizione minima colpirà al massimo un numero molto ristretto di gruppi presenti sul nostro territorio, riteniamo che queste stime vadano interpretate con prudenza. Conseguentemente si ritiene che la riforma avrà in Ticino un impatto finanziario positivo ma comunque limitato, stimato in un importo compreso tra 0.5 e 2 milioni di franchi.

Sempre ai sensi della già citata norma costituzionale transitoria (art. 197 n. 15 cpv. 6 Cost. fed.), i Cantoni hanno la facoltà di decidere sovranamente come impiegare le proprie entrate, devono tuttavia tenere adeguatamente conto dei Comuni. A questo proposito, in applicazione dell'articolo costituzionale menzionato e analogamente a quanto attuato per implementare la legge sulla Riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) a livello cantonale, si propone in questa sede di prevedere, tramite decreto legislativo, la ripartizione tra i Comuni ove sono assoggettate le unità operative ai sensi dell'art. 197 n. 15 Cost. fed. di un importo pari al 10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone, dedotta l'indennità trattenuta dal Cantone competente per la tassazione. L'importo dovrà essere ripartito tra tali Comuni in funzione del riparto intercomunale sull'utile (art. 282 LT).

A livello amministrativo, sono previsti investimenti per l'implementazione del nuovo sistema informatico e del nuovo portale elettronico comune per la gestione del Pillar 2,

⁵ V. Messaggio CF n. 22.036, capitolo n. 6, pp. 48 ss.

stimati in Svizzera in complessivi 5 milioni di franchi, come pure costi annui di gestione e di manutenzione evolutiva stimati in circa 1 milione di franchi. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il finanziamento di questa nuova applicazione comune basata sul web, che entrerà in funzione al più tardi a contare dal 1. gennaio 2025, sarà preso a carico congiuntamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella misura del 25 per cento e, per il restante 75 per cento, dai Cantoni⁶. Poiché le entrate derivanti dall'imposta minima saranno note non prima di qualche anno, le stesse non possono essere utilizzate come criterio alla base della ripartizione tra i Cantoni dei costi di implementazione del sistema informatico previsti nel 2024-2025. Il Comitato della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), nella sua riunione dell'1-2 febbraio 2023, ha pertanto concordato una chiave di ripartizione alternativa basata su fonti ufficiali e su dati statisticamente accertabili. La base di calcolo per la determinazione della chiave di ripartizione dei costi di investimento del nuovo applicativo comune basato sul web sarà dunque costituita dalle quote del gettito fiscale delle persone giuridiche nell'imposta federale diretta. Considerato che il nostro Cantone genera circa il 2% del gettito totale dell'imposta federale diretta delle persone giuridiche, ciò significa che la partecipazione del nostro Cantone ai costi di sviluppo del sistema informatico centrale per la gestione dell'imposta minima svizzera e internazionale ammonta a circa 75'000 franchi [CHF 5 Mio. x 75% x 2%], alla quale va aggiunta la partecipazione alle spese di gestione corrente e manutenzione stimate in circa 15'000 franchi all'anno [CHF 1 Mio. x 75% x 2%]. Sono da prevedere inoltre crediti supplementari per eventuali interventi informatici sotto forma di modifiche del programma menzionato o interfacce con il sistema cantonale di esazione, in quanto le procedure di fatturazione e di esazione rimarranno in ogni caso di competenza dei singoli Cantoni. Allo stadio attuale dei lavori non è tuttavia possibile stimare il costo di eventuali processi di interfaccia tra i sistemi cantonali di esazione e la nuova applicazione comune basata sul web per la gestione dell'imposta integrativa.

A livello di organico sarà inoltre necessario prevedere a partire dal 2025 un potenziamento dell'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) di 2 unità che si occuperanno, a tempo pieno, dell'imposta integrativa per tutte le unità operative (società) coinvolte, garantendo continuità ed indipendenza - dal singolo collaboratore - delle competenze molto specifiche, complesse e settoriali necessarie per la gestione di questa particolare imposta.

Dal profilo amministrativo e informatico, l'implementazione pratica del progetto *Pillar II* comporterà quindi per il nostro Cantone a partire dal 2025 un nuovo onere finanziario di gestione corrente, inserito nel piano finanziario, stimato in circa 300'000 franchi annui (spese di personale e manutenzione informatica) ai quali vanno aggiunti 75'000 franchi *una tantum* di spese di investimento per la partecipazione ai costi di sviluppo del nuovo programma informatico centrale di gestione dell'imposta minima. Tali nuovi oneri saranno integralmente coperti dagli introiti della nuova imposta integrativa.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024.

⁶ V. Schweizerische Steuerkonferenz (SSK); Projekt OMTax; IT-Umsetzung der Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgruppen; Projektantrag, Vorstandssitzung vom 30.03.2023.

II. Adegumento delle normative della LT sull'imposta alla fonte a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri con l'Italia

a) *Contesto storico*

Il 3 ottobre 1974 la Svizzera e l'Italia hanno concluso a Roma un accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine ("*Accordo del 1974*"). Tale Accordo era parte integrante della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I), conclusa a Roma il 9 marzo 1976.

Nel 2011 il Canton Ticino, attraverso le istituzioni cantonali (Governo e Parlamento), i rappresentanti cantonali alla Camere federali, i partiti politici e la popolazione del Cantone, ha sensibilizzato il Consiglio Federale sui problemi legati al sistema d'imposizione dei lavoratori frontalieri fondato sull'*Accordo del 1974*.

In data 23 dicembre 2020, dopo aver rilanciato il 9 maggio 2012 il dialogo bilaterale sulle questioni fiscali e finanziarie, la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Roma un *nuovo Accordo sui frontalieri* con Protocollo aggiuntivo, che sostituisce l'*Accordo del 1974*, un Protocollo che modifica la CDI-I e uno scambio di lettere.

Il nuovo *Accordo sui frontalieri* verrà applicato dal 1° gennaio 2024 ed esplica i suoi effetti al giorno dell'entrata in vigore, avvenuta in data 17 luglio 2023 con lo scambio delle lettere. La soluzione raggiunta prevede un aumento della quota-parte delle entrate fiscali a favore dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa, ossia prevalentemente la Svizzera, così come l'introduzione di un regime fiscale transitorio per i lavoratori frontalieri

Tale accordo è stato negoziato, come prevede la Costituzione svizzera, dalle competenti autorità federali. Per i suoi contenuti e contestualizzazione cfr. *Messaggio CF 21.056 dell'11 agosto 2021 concernente l'approvazione di un accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e di un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio*.

b) *Principali novità*

Rispetto all'*Accordo del 1974*, il nuovo *Accordo sui frontalieri*, entrato in vigore in data 17 luglio 2023 al giorno dello scambio delle lettere e applicabile dal 1° gennaio 2024, apporta importanti cambiamenti all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Si tratta in particolare dei seguenti punti:

- i. Secondo il nuovo Accordo sui frontalieri, i lavoratori frontalieri attuali rimangono assoggettati esclusivamente in Svizzera, mentre i nuovi lavoratori frontalieri, ossia i lavoratori frontalieri che acquisiscono tale statuto dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, sono tassati in via ordinaria anche in Italia. I nuovi lavoratori frontalieri saranno assoggettati in Svizzera ad un'imposizione limitata all'80 per cento del totale dell'imposta alla fonte normalmente prelevata. All'articolo 4 viene introdotto il principio di non discriminazione valido in entrambi gli Stati. Il nuovo Accordo sarà applicabile solo a contare dal 1° gennaio 2024, ragion per cui nel caso in cui un lavoratore frontaliere inizierà a lavorare come tale dopo lo scambio delle lettere (entrata in vigore) ma prima della fine del 2023, egli verrà considerato un nuovo frontaliere. Per le mensilità del 2023 verrà imposto ancora sulla base del vecchio Accordo del 1974

(tassazione esclusiva del reddito in Svizzera con versamento dei relativi ristorni) e a contare dal 2024 verrà assoggettato in base al nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale ritenuto come il nuovo Accordo preveda l'imposizione ordinaria anche nello Stato di residenza del lavoratore frontaliere, ad eccezione dei lavoratori frontalieri attuali che possono fare appello al regime transitorio.

L'Italia eliminerà la doppia imposizione che ne deriva per i nuovi lavoratori frontalieri. Questo meccanismo determinerà un importante aumento del carico fiscale dei nuovi lavoratori frontalieri, rendendo il loro statuto fiscalmente meno attraente, un aspetto che potrà costituire un deterrente al dumping salariale.

- ii. Secondo l'*Accordo del 1974*, i Cantoni interessati erano tenuti a restituire all'Italia a titolo di *compensazione finanziaria* il 40% (38,8% in seguito a un adeguamento deciso nel 1985) dell'imposta alla fonte prelevata sui lavoratori frontalieri. Ne consegue, quindi, che l'autorità fiscale svizzera tratteneva il 61.2% del totale dell'imposta alla fonte prelevata.

Con l'entrata in vigore del nuovo *Accordo sui frontalieri*, per i nuovi frontalieri, ovvero coloro che non rientrano nel campo di applicazione del regime transitorio, la quota parte a favore dello Stato in cui è svolta l'attività di lavoro dipendente è aumentata dal 61.2%, così come previsto dall'*Accordo del 1974*, all'80% senza ristorno.

Per i lavoratori frontalieri attuali, la *compensazione finanziaria del 40%* dell'imposta alla fonte prelevata dai Cantoni svizzeri sarà *versata ai Comuni italiani fino al 31 dicembre 2033*. A contare dal 1° gennaio 2034 il sistema del versamento compensatorio ai Comuni di confine italiani verrà abolito cosicché la totalità dell'imposta alla fonte svizzera normalmente prelevata sui lavoratori frontalieri che soddisfano l'attuale definizione di lavoratore frontaliere rimarrà integralmente in Svizzera (cfr. art. 3 *Accordo sui frontalieri* e *Messaggio CF 21.056 dell'11 agosto 2021*, p. 7 e 10).

- iii. Un'altra importante modifica è legata all'impossibilità di applicare la nozione di "*quasi residente*". Infatti, l'art. 3 par. 3 *Accordo sui frontalieri* prevede espressamente che l'imposizione nello Stato contraente in cui l'attività lavorativa viene svolta è effettuata tramite l'imposizione alla fonte e che qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso (cosiddetta *definitività* dell'imposta alla fonte). Lo scambio di lettere avvenuto tra la Svizzera e l'Italia, volto a chiarire l'interpretazione di alcune disposizioni, conferma che l'imposta alla fonte è l'unico metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri e, per quanto riguarda la Svizzera, specifica che le disposizioni dell'art. 99a della *Legge sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11)*, relative alla tassazione ordinaria ulteriore su richiesta, non sono applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'art. 2 lett. b *Accordo sui frontalieri* (cfr. pt. 3 *scambio di lettere tra Svizzera e Italia*). Gli accordi di diritto internazionale, *in casu* peraltro più recenti e specifici rispetto al diritto interno, sono di rango superiore rispetto alle normative federali nella gerarchia delle leggi in Svizzera (*lex superior derogat legi inferiori*). Le disposizioni dell'art. 3 par. 3 dell'*Accordo sui frontalieri*, così come interpretate nello scambio di lettere, costituiscono una disposizione speciale rispetto alle altre disposizioni del nuovo *Accordo sui frontalieri* e rispetto ad altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale vigenti prima del nuovo *Accordo sui frontalieri* (cfr. pt. 2-4 *Scambio di lettere tra Svizzera e Italia*).

Il pt. 4 *Scambio di lettere tra Svizzera e Italia* prevede, inoltre, che “*i lavoratori frontalieri ai sensi dell’art. 2 lett. b dell’Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente*”. Sarà quindi compito dello Stato di residenza quello di tenere conto, qualora necessario, della specifica situazione del contribuente in base al diritto interno dello Stato di residenza.

- iv. Il nuovo *Accordo sui frontalieri*, contrariamente all’*Accordo del 1974*, prevede il principio di *reciprocità*, onde per cui l’*Accordo* trova applicazione alle persone fisiche residenti in Svizzera o in Italia che lavorano nell’area di frontiera dell’altro Stato. Per “*area di frontiera*” s’intendono, per la Svizzera, i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, mentre per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano (cfr. *art. 2 Accordo sui frontalieri*). In base a tale normativa l’autorità fiscale ticinese potrà ora assoggettare parzialmente i redditi dei lavoratori frontalieri svizzeri che svolgono un’attività in Italia. L’introduzione del principio di reciprocità era stato richiesto, in particolare, dal Canton Ticino e dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (cfr. *Messaggio CF 21.056 dell’11 agosto 2021, p. 8 e art. 1 Accordo sui frontalieri*).
- v. L’*Accordo del 1974* non prevedeva una *definizione formale* di *lavoratore frontaliere* e per prassi entrambi i Paesi hanno utilizzato una lista di Comuni. Il nuovo *Accordo* fornisce, per contro, una definizione autonoma, fondata sulla prassi vigente, che permetterà, oltre ad accrescere la certezza del diritto, di migliorare l’applicazione dell’*Accordo* e di contrastare più efficacemente eventuali abusi. Giusta l’*art. 2 lett. b Accordo sui frontalieri* rientra nella nozione di frontaliere un residente di uno Stato contraente che cumulativamente:
- a. è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio è situato, interamente o in parte, nel raggio di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente;
 - b. svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente;
 - c. rientra, in linea di principio, ogni giorno al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. A questo proposito il *pt. 2 del Protocollo aggiuntivo* specifica che, a condizione che le Autorità fiscali competenti non decidano diversamente, un lavoratore frontaliere può, per motivi professionali e per un massimo di 45 giorni in un anno civile, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere. Questo limite non include i giorni di ferie e di malattia. Inoltre, in previsione di un potenziale sviluppo del telelavoro, il *pt. 3 del Protocollo aggiuntivo* riconosce la possibilità alle autorità fiscali dei due Stati contraenti di consultarsi periodicamente onde verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni in relazione al summenzionato *pt. 2 del Protocollo aggiuntivo* (cfr. *Messaggio CF 21.056 dell’11 agosto 2021, p. 8 ss. e art. 2 Accordo sui frontalieri*).

Considerata la natura monista del nostro ordinamento svizzero, un accordo internazionale è immediatamente parte integrante del diritto svizzero senza necessità di atti di trasposizione o di recepimento. Conseguentemente, con la ratifica da parte dei due Stati

contraenti, l'Accordo sui frontalieri del 23 dicembre 2020 è diventato, a far tempo dal 17 luglio 2023, immediatamente parte integrante del diritto svizzero e dovrà essere applicato dalle sue autorità amministrative e giudiziarie.

Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha provveduto, quindi, ad adeguare, l'Ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo; cfr. *Spiegazioni concernenti la modifica dell'OIFo del DFF del 10 aprile 2023*). A seguito delle suesposte modifiche a livello internazionale, anche le disposizioni fiscali cantonali relative al calcolo della trattenuta dell'imposta alla fonte (articoli 107 e 111 LT) e quelle relative alla tassazione ordinaria (articoli 118 e 119 LT) devono essere adeguate.

c) Aspetti legati alla prassi

La Divisione delle contribuzioni dovrà fornire tutti i dati previsti dal nuovo Accordo sui frontalieri entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento. Per questo motivo, visti i tempi stretti e il quantitativo di dati da inviare, è imperativo utilizzare la piattaforma informatica iFonte per l'allestimento dei conteggi.

Per quanto riguarda alcune deduzioni che vengono attualmente concesse, su richiesta, dall'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo (trattasi esclusivamente delle tre seguenti deduzioni: alimenti, terzo pilastro e riacquisti di secondo pilastro), per i frontalieri attuali sarà sempre possibile, se adempiono i requisiti, richiederle. Per contro tali deduzioni non saranno concesse ai nuovi frontalieri o ai frontalieri che non adempiono i requisiti di cui alla nozione di frontaliere ai sensi dell'art. 2 lett. b Accordo sui frontalieri (ad esempio quelli residenti oltre la fascia di 20 km dal confine), dato che queste categorie di contribuenti verranno imposte ordinariamente in Italia, luogo in cui dovranno far valere anche queste deduzioni.

d) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2024.

III. Adeguamento della LT alla LAID in relazione alla legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 18 giugno 2021

a) Situazione attuale e scelte legislative

La digitalizzazione è attualmente in pieno corso in tutti gli ambiti della vita. In ambito fiscale, a livello federale, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è posta da tempo l'obiettivo di poter ricevere e inviare tutti i dati per via elettronica, di rendere possibile, in seno all'AFC, l'elaborazione delle procedure fiscali per via elettronica in modo che diventi il canale generalmente utilizzato nella prassi. Il messaggio federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale⁷ persegue infatti l'obiettivo di creare i necessari presupposti giuridici per questo importante passo verso la digitalizzazione, sia a livello federale che a livello cantonale, oltre a rispondere alla mozione Schmid Martin 17.3371, il cui autore

⁷ Cfr. Messaggio del Consiglio federale n. 20.051 concernente la legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 20 maggio 2020 [in seguito Messaggio CF 20.051; FF 2020 4215].

chiedeva di abrogare il requisito della firma in caso di presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta e dell'istanza di rimborso dell'imposta preventiva.

Nel citato messaggio, il Consiglio federale proponeva inizialmente di:

- 1) fissare i parametri a livello federale (nella LIFD/LAID e in altre leggi fiscali, cfr. in seguito) affinché i Cantoni potessero prevedere nella propria legislazione cantonale la possibilità di svolgere procedure (ad es. l'inoltro della dichiarazione d'imposta) in forma completamente elettronica (cfr. artt. 104a cpv. 1 D-LIFD e 38a cpv. 1 D-LAID);
- 2) fissare i criteri, tali per cui, nelle procedure elettroniche fosse garantita l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi (cfr. artt. 104a cpv. 1 D-LIFD e 38a cpv. 1 D-LAID);
- 3) fissare i criteri, tali per cui, nei casi in cui la legge prescriva la firma, l'autorità competente potesse accettare, invece della firma cartacea, la possibilità di confermare i dati per via elettronica (cfr. artt. 104a cpv. 2 D-LIFD e 38a cpv. 2 D-LAID).

Il messaggio CF 20.051 precisava inoltre che la procedura elettronica doveva essere garantita senza discontinuità dei sistemi di trasmissione, avrebbe dovuto essere svolta completamente per via elettronica e, in particolare, non avrebbe più dovuto comprendere obbligatoriamente la firma autografa cartacea. Nel caso in cui un Cantone avesse deciso di introdurre la procedura elettronica obbligatoria, esso avrebbe dovuto rispettare le condizioni quadro costituzionali, ossia le garanzie procedurali sancite all'articolo 29 Cost. Fed. (segnatamente il diritto di essere sentito, di fornire e collaborare all'assunzione di prove rilevanti o perlomeno di esprimersi sulle risultanze probatorie e di esaminare gli atti) nonché il principio di proporzionalità (art. 5 Cost. Fed.). In tale contesto, il messaggio indicava che occorre analizzare se l'introduzione di un obbligo sia effettivamente ragionevole per i contribuenti. La ragionevolezza può essere presunta se per i contribuenti la procedura elettronica è consueta o è entrata a far parte della vita quotidiana, senza causare loro un dispendio eccessivo o svantaggi considerevoli di altro tipo.

Chiamato a decidere su questo progetto, il Parlamento federale ha modificato il testo legislativo proposto dal Consiglio federale introducendo l'obbligo (e non solo la facoltà) per i Cantoni di prevedere nella legislazione cantonale la possibilità per i contribuenti di svolgere determinate procedure in via esclusivamente elettronica. Il Parlamento ha deciso questa importante modifica in quanto temeva che in mancanza di un obbligo formale, alcuni Cantoni non avrebbero attuato alcun processo verso la digitalizzazione.

In Canton Ticino i processi di digitalizzazione, anche in ambito fiscale, sono già in atto da diversi anni. Con i messaggi nr. 7883 e 8051 sono stati infatti introdotti agli articoli 120 cpv. 1 let. d) e 198 cpv. 2^{bis} LT relativi alle procedure elettroniche per l'inoltro del conteggio dell'imposta alla fonte (iFonte), rispettivamente per l'inoltro della dichiarazione fiscale delle persone giuridiche (eTax persone giuridiche). Di fatto, anche per le persone fisiche è in uso da tempo un programma che permette l'inoltro della dichiarazione in formato elettronico (eTax persone fisiche).

Con il presente messaggio lo scrivente Consiglio di Stato vuole attuare l'obbligo di digitalizzazione imposto dal Parlamento federale ai Cantoni.

1) *Procedure elettroniche previste dalla legge, in generale*

La legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale prevede al nuovo art. 104a cpv. 1 LIFD risp. nuovo art. 38b cpv. 1 LAID che i Cantoni debbano prevedere nella loro legislazione la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. A tal fine devono garantire l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi conformemente alle norme del loro diritto cantonale. Entrambi i cpv. 2 degli artt. 104a LIFD e 38b LAID precisano inoltre che nel caso di presentazione, per via elettronica, di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni debbano prevedere, invece della firma autografa, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

Il nuovo art. 185a LT, relativo alle procedure elettroniche, concretizza ai cpv. 1 e 2 quanto sopra indicato. Entrambe le normative federali trovano applicazione a livello cantonale per determinati dati fiscali previsti dalla legge, sia per lo scambio tra contribuente e autorità fiscale sia per quello tra terzi legittimati e autorità fiscale. Ritenuto come le procedure tra contribuente o terzi e le varie autorità fiscali nella legge tributaria siano molteplici, si ritiene opportuno precisare i dettagli nell'apposito regolamento.

In futuro l'elaborazione elettronica potrà estendersi anche a ulteriori operazioni, tra cui la notifica di decisioni e di altri documenti da parte delle autorità cantonali, ad esempio la notifica di tassazione o di una decisione su reclamo. Tuttavia, i contribuenti non potranno essere obbligati ad accettare la trasmissione elettronica di documenti ufficiali. Si intende comunque approntare le basi giuridiche cantonali affinché tale trasmissione sia possibile laddove sia dato il consenso del contribuente. Il nuovo cpv. 3 dell'art. 185a prevede pertanto la possibilità, per il contribuente che può garantire un determinato livello di sicurezza nella ricezione dei dati, di ricevere le decisioni dell'autorità fiscale in formato elettronico, previo suo assenso. Anche in questo caso, per praticità, si ritiene opportuno precisare i dettagli nell'apposito regolamento e non nella legge in senso formale.

2) *Moduli di dichiarazione di imposta sul reddito e sostanza, rispettivamente sull'utile e sul capitale ed invii elettronici*

Ad oggi, l'obbligo di presentare la dichiarazione d'imposta implica la compilazione completa e veritiera dell'apposito modulo ufficiale in tutte le sue parti (fogli ausiliari, questionari). Il modulo deve essere firmato personalmente e inviato all'autorità fiscale competente entro il termine stabilito (cfr. artt. 124–126 LIFD e artt. 198-200 LT). L'obbligo di apporre la firma autografa è una prescrizione d'ordine e la sola mancanza della firma non inficia di principio la validità della dichiarazione d'imposta. Anche sulla base di una dichiarazione d'imposta non firmata può essere emessa una decisione di tassazione valida. L'autorità di tassazione è tuttavia autorizzata a pretendere che il contribuente produca una dichiarazione d'imposta correttamente firmata e, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, dopo diffida può infliggergli una multa. Firmando la dichiarazione d'imposta, il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati forniti. Deve inoltre rispondere delle infrazioni fiscali che gli possono essere imputate.

Il messaggio CF 20.051 indica che, in futuro, affinché i dati inviati elettronicamente possano esplicare i medesimi effetti di quelli inviati con una firma autografa è necessario che le normative cantonali disciplinino, *in casu*, tramite apposito Regolamento alcune condizioni, e precisamente:

- i. la prova che una persona è effettivamente quella che dichiara di essere (*autenticazione della persona*) ad esempio tramite parole chiave note solo alla stessa (password), carta di identificazione (carta d'identità), caratteristiche biometriche (impronta digitale), ecc.;
- ii. la prova che i dati trasmessi provengono effettivamente da tale persona (*autenticità dei dati*). Per garantire l'autenticità di un atto scritto si deve poter autenticare in particolare il mittente e stabilire un nesso comprovabile tra la persona e l'atto presentato. Il messaggio federale indica che ciò è possibile con un'autenticazione a un solo fattore (ad esempio password) oppure a più fattori (ad esempio password combinata con smart card o SMS, ecc.);
- iii. la garanzia dell'integrità dei dati, ossia la prova che i dati (la dichiarazione d'imposta e altri atti) non sono stati modificati durante la trasmissione dal mittente al destinatario. È responsabilità dei Cantoni indicare le condizioni affinché i dati siano considerati integri.

Se l'autenticità e l'integrità dei dati sono garantite e i dati confermati, la presentazione per via elettronica della dichiarazione d'imposta è equiparata alla presentazione convenzionale in forma cartacea.

L'art. 198 cpv. 1-3 LT necessita pertanto di essere adeguato come l'art. 124 cpv. 1-3 LIFD. Non si parla più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, proprio perché la dichiarazione potrà in futuro essere svolta anche completamente in elettronico. Inoltre, vista la possibilità di presentare la dichiarazione d'imposta unicamente per via elettronica, il cpv. 1 prevede ora che l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta possa essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o elettronico. Di norma, con la comunicazione personale viene trasmesso anche il codice di accesso (password) per la presentazione in forma elettronica. Per quanto attiene specificatamente alle persone giuridiche, l'art. 198 cpv. 2^{bis} introduce inoltre l'obbligo di svolgere la procedura completamente in elettronico, ossia senza più la stampa del codice a barre e l'invio in cartaceo dello stesso e degli allegati. Rammentiamo che l'obbligo di allestire i moduli della dichiarazione di imposta in formato elettronico è già in vigore senza particolari problemi dal 1.1.2022: il fatto di aggiungere ora anche l'obbligo di inviare tali moduli elettronicamente rispetta, a mente dello scrivente Consiglio, le garanzie costituzionali sancite all'art. 29 della Costituzione federale, in particolare risulta proporzionato allo scopo, non viola il diritto di essere sentito prima dell'emanazione della decisione, né il diritto di esprimersi sulle risultanze probatorie e di esaminare gli atti. Secondo il messaggio, la procedura elettronica adottata per le imposte cantonali vale poi anche per l'imposta federale diretta. Le procedure giudiziarie non sono interessate dalle modifiche, restano pertanto in vigore le relative prescrizioni.

Il relativo regolamento cantonale di applicazione farà riferimento alle disposizioni della LT e la sua entrata in vigore sarà analoga a quella del presente disegno di legge.

3) *Procedure elettroniche in ambito di imposta preventiva e tassa di esenzione dall'obbligo militare*

La legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale prevede l'obbligo per i Cantoni di dare la possibilità ai contribuenti di svolgere procedure elettroniche anche per l'imposta preventiva (LIP; RS 642.21) e la tassa di esenzione dall'obbligo militare (LTEO; RS 661). I Cantoni sono infatti competenti sia per il rimborso dell'imposta preventiva alle persone fisiche, sia per la riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare. Le disposizioni degli articoli 35a LIP e 30a LTEO sono del tutto analoghe a quelle degli artt. 104a LIFD e 38a LAID. Salvo deroghe specifiche, le disposizioni della LT valide per le procedure elettroniche per le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, le relative prescrizioni sulla procedura da seguire nonché sull'autenticità e sull'integrità dei dati trasmessi si applicano anche alle procedure di esecuzione cantonali riferite alla LIP e alla LTEO.

I relativi regolamenti cantonali di applicazione della LIP e della LTEO saranno pertanto modificati con rimando alle disposizioni della LT e con entrata in vigore analoga al presente disegno di legge.

4) *Trattamento e conservazione dei dati e registro dei contribuenti*

Gli organi della Divisione delle contribuzioni sono tenuti ad adottare i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari affinché il trattamento dei dati sia conforme alle prescrizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati anche per il trattamento, la conservazione e l'archiviazione unicamente elettronica dei dati fiscali. Ritenuto come la digitalizzazione porterà sempre più a uno scambio di dati in formato unicamente elettronico, è necessario a questo punto precisare anche gli articoli relativi alla conservazione e al trattamento dei dati fiscali. Il vecchio articolo 185 LT, ora rinumerato in 185b LT in virtù di una migliore sistematica legislativa⁸, viene completato appunto in questo senso.

b) *Ripercussioni finanziarie*

Gli adeguamenti legislativi non comportano al momento investimenti particolari negli attuali sistemi informatici. In futuro, saremo in ogni modo confrontati con nuove evoluzioni tecnologiche e, in particolare, riteniamo opportuno citare la possibilità per il Canton Ticino di introdurre un portale informatico che permetta di gestire elettronicamente una buona parte dei contatti e della trasmissione di dati tra autorità fiscali e contribuenti, nonché per questi ultimi di avere accesso a tutta una serie di informazioni fiscali che li concernono in un ambiente tecnologico sicuro e protetto. L'introduzione di un simile portale, con tutto ciò che comporta a livello finanziario e di cambiamenti di processi di lavoro, dovrà in ogni modo essere attentamente valutato e, se del caso, oggetto di un messaggio separato.

c) *Entrata in vigore*

Si propone l'entrata in vigore di queste misure all'1.1.2024.

⁸ Considerata l'introduzione delle procedure elettroniche al nuovo art. 185a LT.

IV. Adeguamento dell'art. 185 LT all'art. 112 LIFD, in particolare in relazione alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento del 18 marzo 2022 e all'obbligo di assistenza all'autorità fiscale da parte di organi di corporazioni e stabilimenti che provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica così come da parte di enti sussidiati e della Posta svizzera

a) Situazione attuale e scelte legislative

1) Nuovo art. 185 cpv. 2)

La normativa federale prevede all'art. 112 cpv. 2 LIFD, che gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, soggiacciono all'obbligo di collaborare, e meglio comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell'esecuzione della legge tributaria, ogni informazione necessaria per la sua applicazione.

Di simile tenore, la disposizione cantonale che sanciva l'obbligo di assistenza da parte di organi di corporazioni e stabilimenti che provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, in vigore fino al 31.12.2020. Si prevede pertanto il ripristino della predetta base legale, più conforme alla volontà del legislatore, con l'integrale revisione dell'attuale art. 185 cpv. 2 LT, riprendendo e completando il testo dell'art. 112 cpv. 2 LIFD.

Per quanto attiene alla portata del capoverso 2, ora ripristinato e aggiornato, è importante sottolineare che l'assistenza da parte di altre autorità riveste sempre più importanza nell'ambito dell'accertamento fiscale. Difatti, nonostante ai contribuenti incomba l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT), allorché trattasi in particolare di accertare l'assoggettamento illimitato del contribuente per appartenenza personale nel nostro Cantone (domicilio fiscale o dimora fiscale), alcuni di questi - interpellati in primis - tendono a non collaborare pienamente o addirittura non collaborano del tutto. Ciò, malgrado essi siano tenuti a fornire delle informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il loro assoggettamento, conformemente al principio di collaborazione. In un secondo momento, risulta pertanto imprescindibile e determinante la collaborazione di terzi, in particolare da parte degli stabilimenti di diritto privato che assolvono compiti pubblici, in quanto sono in possesso di informazioni essenziali. Ci riferiamo in particolare ai dati relativi al consumo di energia elettrica o di acqua negli alloggi a disposizione dei contribuenti, in base ai quali - a dipendenza dei consumi registrati - l'autorità fiscale può determinare la frequenza dei soggiorni degli stessi in Canton Ticino, quindi la loro effettiva residenza o il soggiorno qualificato sul nostro territorio cantonale (cfr. art. 2 cpv. 2 LT e 3 cpv. 2 LAID; art. 2 cpv. 3 LT e 3 cpv. 1 *in fine* LAID) e ciò conformemente agli artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD. Diversamente gli sforzi profusi dall'autorità fiscale rischierebbero di venire vanificati.

Mediante la reintroduzione e aggiornamento della normativa in oggetto - come già in passato - le corporazioni, i consorzi, gli enti autonomi e gli stabilimenti ai quali sono stati delegati compiti di competenza dell'amministrazione pubblica, così come gli enti sussidiati, soggiaceranno ai medesimi obblighi di collaborazione e informazione delle autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni menzionate all'art. 185 cpv. 1 LT, nelle modalità precisate all'art. 185a cpv. 3 e 4 LT (futuro art. 185b LT previa approvazione del presente messaggio). In tal modo, verrà assicurata una stretta

collaborazione tra autorità fiscali e altre autorità, subordinata all'adempimento del requisito della necessità. Al riguardo, va sottolineato che compete all'autorità fiscale stabilire la necessità dei dati richiesti ai fini della corretta applicazione della legge per rapporto ad una data situazione. Per contro la stessa non è tenuta a dimostrare l'esistenza di sospetti concreti nei confronti di un determinato contribuente.

Rammentiamo altresì che i funzionari fiscali sono in ogni caso tenuti al segreto fiscale (segreto d'ufficio qualificato) su tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della funzione conformemente all'art. 183 cpv. 1 LT (art. 110 cpv. 1 LIFD).

Come già per la richiesta di assistenza di altre autorità amministrative e giudiziarie di cui all'art. 185 cpv. 1 LT, anche l'assistenza da parte di enti a cui sono delegati compiti che incombono alla pubblica amministrazione sarà attuata nel fermo rispetto dei principi guida a cui ogni elaborazione di dati è sottoposta e che discendono dall'art. 7 della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100) (principio della legalità, della proporzionalità, della finalità e della buona fede).

2) *Modifica dell'art. 185 cpv. 3)*

Per quanto attiene al capoverso 3, il quale si riferisce agli enti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge che sono di conseguenza esonerati dal predetto obbligo di informare, si ritiene opportuno precisare maggiormente il testo della norma che, nella sua versione attuale, menziona espressamente la Posta Svizzera quale ente esonerato dall'obbligo di informare e comunicare per quanto concerne il segreto postale e delle comunicazioni.

La Posta Svizzera è infatti una società anonima di diritto speciale (art. 2 Legge sull'organizzazione della posta, LOP) e costituisce un ente autonomo di diritto pubblico integralmente detenuto dalla Confederazione **tenuto a prestare assistenza all'Autorità fiscale conformemente all'art. 185 cpv. 1 LT**. Tale principio è confermato dall'art. 26 cpv. 1 della Legge federale sulle poste del 17 dicembre 2010 (LPO; RS 783.0), secondo cui la PostCom (Commissione delle poste) e le altre autorità incaricate dell'esecuzione della legge trasmettono alle altre autorità federali e cantonali i dati di cui queste necessitano per adempiere i loro compiti legali. Sono inclusi anche i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o di procedimenti penali amministrativi.

In base al tenore dell'attuale cpv. 3, tuttavia, sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare, oltre agli istituti pubblici di credito, anche gli organi della Posta Svizzera, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge. La Posta Svizzera è infatti tenuta a serbare il segreto postale e il segreto delle telecomunicazioni conformemente all'art. 321^{ter} del Codice penale svizzero (CPS; RS 783.1). **Nondimeno, in base al cpv. 5 della predetta disposizione, rimangono salve le disposizioni dell'art. 179^{octies} e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.**

Ritenuto quanto sopra, al fine di dissipare ogni dubbio sull'interpretazione afferente al capoverso 3 per quanto attiene all'obbligo di prestare assistenza della Posta Svizzera, si ritiene opportuno riformulare tale capoverso per maggiore chiarezza, di modo che la Posta Svizzera rilasci all'Autorità fiscale le informazioni necessarie, atte a permettere un corretto accertamento della fattispecie ai fini della tassazione dei contribuenti e della riscossione delle imposte, così come previsto al cpv. 1 dell'art. 185 LT. Il riferimento espresso alla Posta Svizzera, di cui all'attuale cpv. 3, è quindi stralciato. È chiaramente salvo il segreto postale (art. 321^{ter} CP) e il segreto bancario (art. 47 LBCR). **In tal senso, la prospettata normativa non si pone in contrasto con il segreto postale.** Al fine di garantire tale segreto, il quale ingloba tanto le relazioni personali quanto il traffico dei pagamenti, l'obbligo di informare della Posta Svizzera è in ogni caso limitato. L'Autorità fiscale può, in particolare, richiedere alla Posta Svizzera i dati relativi all'identità della persona, all'indirizzo di spedizione, rispedizione temporanea o permanente, corrispondenza, notifica, ritiro, nonché rifiuto della corrispondenza e dei pacchi. Tali informazioni possono riguardare esclusivamente il contribuente soggetto all'accertamento fiscale, mentre non possono riferirsi alle relazioni personali intrattenute dal contribuente con un terzo e neppure al traffico dei pagamenti.

3) *Nuovo art. 185 cpv. 4)*

Nell'ambito della discussione sul messaggio del Consiglio federale in merito alla legge federale sulla lotta contro l'abuso del fallimento⁹, il Parlamento federale ha deciso di inserire una nuova disposizione nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) per obbligare l'autorità fiscale a comunicare all'Ufficio del registro di commercio se una persona giuridica non produce i conti annuali firmati congiuntamente, o comunque entro il termine legale di inoltro della dichiarazione fiscale. Secondo il Parlamento, l'assenza dei conti annuali firmati quale allegato alla dichiarazione fiscale costituisce un sospetto di abuso fallimentare e l'obbligo di notifica potrebbe aiutare a prevenire tali fallimenti abusivi.

Il Consiglio federale non ha ancora deciso definitivamente l'entrata in vigore del nuovo art. 112 cpv. 4 LIFD ma si prevede una decisione prima della fine di quest'anno. Per questo motivo, si propone di inserire la medesima normativa all'art. 185 cpv. 4 LT e, per un'uniformazione verticale, condizionare l'entrata in vigore al corrispondente articolo della legge federale.

b) *Ripercussioni finanziarie*

L'impatto risulta di principio neutro per le finanze del Cantone, ma può aiutare senz'altro a prevenire i fallimenti abusivi, come auspicato dal Parlamento federale. Inoltre, una migliore collaborazione tra enti che eseguono compiti dell'amministrazione pubblica non potrà che facilitare e rendere più efficienti le procedure di accertamento fiscale, con possibili ripercussioni positive indirette anche a livello finanziario.

⁹ Cfr. Messaggio n. 19.043 concernente la legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare (modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, del Codice delle obbligazioni, del Codice penale, del Codice penale militare e della legge sul casellario giudiziale) del 26 giugno 2019 [FF 2019 4321].

c) Entrata in vigore

Per l'art. 185 LT, come spiegato nei precedenti paragrafi, si rende necessario prevedere delle entrate in vigore differenziate a dipendenza dei capoversi. Si propone pertanto l'entrata in vigore ordinaria del cpv. 3 al 1. gennaio 2024, l'entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2021 del cpv. 2, nonché in relazione al cpv. 4 l'entrata in vigore condizionata all'entrata in vigore dell'art. 112 cpv. 4 LIFD di ugual tenore.

B. ALTRI ADEGUAMENTI DELLA LT**I. Adeguamento dell'art. 49a LT sul freno all'imposta sulla sostanza****a) Situazione attuale e scelte legislative**

Secondo la norma attualmente in vigore, il contribuente ha la possibilità di chiedere una riduzione delle imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza quando le stesse eccedono il 60 per cento del reddito imponibile complessivo (cpv. 1). Ai fini del calcolo del reddito imponibile complessivo, il provento netto della sostanza è fissato ad almeno l'1 per cento della sostanza netta (cpv. 2). Lo sgravio è imputato sull'imposta sulla sostanza e ripartito proporzionalmente tra Cantone e Comuni in funzione del moltiplicatore comunale d'imposta (cpv. 3). Applicando la norma attenendosi ad una sua interpretazione esclusivamente letterale, vi è il rischio che si producano situazioni indesiderate, le quali si scontrano con il vero obiettivo della disposizione, ovvero quello di limitare i casi in cui il contribuente, per far fronte alle imposte, debba erodere la propria sostanza mobiliare e/o immobiliare. Il problema risiede principalmente nel calcolo del reddito imponibile complessivo di cui al capoverso 1.

Per questi motivi, il Governo sostiene sia necessario introdurre un nuovo capoverso che precisi la ratio originaria della norma, stabilendo un limite inferiore per il reddito imponibile complessivo ai fini del calcolo del freno all'imposta sulla sostanza. In particolare, in accordo con il nuovo capoverso 2^{bis} "*il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta*". Apportando tale modifica, si ritiene che la norma rispecchi maggiormente gli obiettivi allora perseguiti dal legislatore con la sua introduzione.

b) Ripercussioni finanziarie

Dalla sua entrata in vigore l'1.1.2018, la norma è stata poco utilizzata dal contribuente, ragion per cui l'impatto finanziario di una sua modifica sarà minimo.

c) Entrata in vigore

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024.

II. Proroga del supplemento transitorio dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche (art. 314c cpv. 2sexies)

a) *Situazione attuale e scelte legislative*

Nell'ordinamento attuale le persone giuridiche pagano un'imposta immobiliare cantonale dell'1‰ del valore di stima per gli immobili appartenenti alle associazioni e fondazioni e del 2‰ del valore di stima per gli immobili appartenenti alle società di capitali e cooperative.

Per motivi di natura finanziaria, dal 2005 a queste aliquote ordinarie è applicato - tramite una norma transitoria - un supplemento d'imposta del 50%. Tale supplemento "transitorio" è stato prorogato a scadenze quadriennali dal 2008. L'ultima proroga, avvenuta nel 2019 nell'ambito della Riforma cantonale fiscale e sociale, giungerà a scadenza alla fine di quest'anno.

Al fine di regolare il prelievo di questo tributo anche successivamente al 2023, si propone – con effetto all'1.1.2024 – di prorogare di ulteriori 4 anni (2024-2027) il supplemento del 50%.

b) *Ripercussioni finanziarie*

Rispetto alla situazione odierna, l'impatto finanziario è neutro. Tuttavia, tenuto conto che l'attuale norma transitoria decadrà dal periodo fiscale 2023, la modifica legislativa proposta permetterà di assicurare gli introiti attuali (valutati in circa 15 milioni di franchi) anche per il quadriennio successivo al periodo fiscale 2023. Si precisa che tali introiti sono già stati considerati nell'ambito della pianificazione finanziaria del Cantone (già inclusi nei dati di preventivo 2024 e di piano finanziario 2025-2027). La proroga di questa disposizione transitoria permetterà altresì di salvaguardare le entrate fiscali derivanti dalle aziende intercantonali (succursali e filiali). Queste ultime infatti, pur generando importanti fatturati nel nostro Cantone, pagano poche imposte ordinarie in Ticino, versando maggiori imposte nel loro Cantone di sede, conformemente alle regole di ripartizione intercantonale elaborate dal Tribunale federale. Considerato che queste tipologie di aziende – di cui fanno parte le grandi catene di distribuzione, le banche e le compagnie di assicurazione - spesso dispongono d'importanti oggetti immobiliari nel nostro Cantone, il mantenimento delle attuali aliquote dell'imposta immobiliare consentirà di preservare il loro contributo all'erario cantonale.

c) *Entrata in vigore*

Si propone l'entrata in vigore di questa misura all'1.1.2024.

C. COMMENTO ALLE NORMATIVE CANTONALI

• **Art. 49a LT (modifica)**

Al fine di rendere l'art. 49a LT maggiormente coerente con il suo scopo originario, ovvero quello di evitare la natura confiscatoria delle imposte, viene introdotto un nuovo capoverso 2^{bis}, secondo il quale, ai fini del calcolo per l'applicazione del freno

all'imposta, il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta.

- **Art. 107 cpv. 1 let. b) cifra 6 LT (abrogato); art. 107 cpv. 1 (modifica)**

In ossequio al principio dell'armonizzazione verticale (cfr. OIFo) e onde facilitarne la lettura e la comprensione, l'art. 107 cpv. 1 è stato riformulato.

In analogia a quanto previsto a livello federale (cfr. art. 1 cpv. 1 let. f OIFo), la tabella F è stata abrogata in virtù delle disposizioni dell'*Accordo sui frontalieri* (cfr. *Spiegazioni modifica OIFo del 10 aprile 2023*; *Messaggio del CF concernente l'art. 3 cifra 3 e l'art. 4 dell'Accordo sui frontalieri*).

- **Art. 111 cpv. 3 (modifica) e cpv. 4 (abrogato)**

L'imposta calcolata secondo i nuovi tariffari ammonta all'80% dell'importo calcolato secondo le tariffe dell'imposta alla fonte "ordinarie" (cfr. *Spiegazioni modifica OIFo 10 aprile 2023*). L'*art. 3 par. 1 Accordo sui frontalieri* prevede che l'imposta applicata non può eccedere l'80% dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Il *par. 4 Protocollo aggiuntivo al nuovo Accordo frontalieri* specifica il concetto di imposta sui redditi confermando che, nel caso della Svizzera, si intendono le "imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche".

Tramite l'art. 3 *Accordo sui frontalieri* gli Stati contraenti hanno dunque esplicitamente previsto, secondo i principi *lex superior derogat legi inferiori*, nonché dell'"effetto negativo" delle disposizioni contro le doppie imposizioni, che, dal momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo, la quota-parte dell'80% si applicherà in presenza d'imposizione dei lavoratori frontalieri con imposta comunale calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

- **Art. 111 cpv. 5 let. b), numero I pt. F e numero II (abrogati); art. 111 cpv. 5 (modifica)**

In ossequio al principio dell'armonizzazione verticale (cfr. OIFo) e onde facilitarne la lettura e la comprensione, l'art. 111 cpv. 5 è stato riformulato.

La tabella F può essere abrogata in virtù delle disposizioni dell'*Accordo sui frontalieri* (cfr. *Spiegazioni modifica OIFo del 10 aprile 2023*; *Messaggio del CF concernente l'art. 3 cifra 3 e l'art. 4 Accordo sui frontalieri*).

Le tabelle R, S, T, U e V si applicano ai lavoratori frontalieri imponibili secondo l'*art. 3 par. 1 Accordo sui frontalieri* (cfr. nuovi frontalieri).

Ai lavoratori frontalieri a cui finora si applicava la tabella F e a coloro a cui sono applicabili le disposizioni del regime transitorio del nuovo *Accordo* (cfr. attuali frontalieri ai sensi dell'*art. 9 Accordo sui frontalieri*), così come agli altri contribuenti assoggettati alla fonte, si applicano le tariffe dell'imposta alla fonte ordinarie (A, B, C, H e G).

Con il nuovo *Accordo sui frontalieri* si applicherà il cumulo dei redditi per i frontalieri con coniuge che esercita attività all'estero o in Svizzera. Con l'abrogazione del divieto del cumulo dei redditi verrà quindi a cadere la tabella F, ritenuto come verrà applicata la tabella C per tutti i doppi redditi. Questo è possibile in quanto l'articolo 4 del nuovo accordo prevede il principio di non discriminazione e quindi, come per i residenti, è

corretto procedere al cumulo. Ancora una volta il primato è di un accordo più recente e specifico.

- **Art. 118 cpv. 4 (nuovo) e art. 119 cpv. 3 (nuovo)**

Con le presenti disposizioni si precisa che per i lavoratori frontalieri secondo l'art. 2 lett. b *Accordo sui frontalieri* non può essere effettuata né una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza (su richiesta del contribuente) né una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (da parte dell'autorità fiscale cantonale competente).

- **Art. 185 cpv. 2 (nuovo), 3 (modifica) e 4 (nuovo)**

Il cpv. 2 viene ripristinato e aggiornato. Le corporazioni, i consorzi, gli enti autonomi e gli stabilimenti ai quali sono stati delegati compiti di competenza dell'amministrazione pubblica, così come gli enti sussidiati, soggiaceranno ai medesimi obblighi di collaborazione e informazione delle autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni menzionate al cpv. 1 della medesima disposizione.

Il cpv. 3 viene riformulato nella misura in cui la Posta Svizzera non vi è più menzionata. La stessa soggiace all'obbligo di prestare assistenza all'Autorità fiscale conformemente al cpv. 1, riservato il segreto postale e delle telecomunicazioni.

Il nuovo cpv. 4 ricalca quanto introdotto dal futuro art. 112 cpv. 4 LIFD in merito all'obbligo per l'autorità fiscale di comunicare all'Ufficio del registro di commercio quando una persona giuridica non produce i conti annuali firmati in allegato alla dichiarazione fiscale.

- **Art. 185a (nuovo)**

L'articolo costituisce la base legale in senso formale per le procedure elettroniche (tra contribuenti e/o terzi e il fisco e viceversa) nel nostro Cantone. Ritenuto come le procedure fiscali siano molteplici (ad es. accertamento, ispezione, esazione, recupero, ecc.) e in Canton Ticino coinvolgano diverse autorità fiscali (ad es. Uffici di tassazione, Ispettorato, Ufficio esazione e condoni, ecc.) si ritiene opportuno precisare le particolarità delle singole procedure in uno specifico regolamento.

- **Art. 185b (ex art. 185a e modifica del cpv. 1)**

L'articolo riprende interamente il vecchio art. 185a. Il cpv. 1 viene completato con la possibilità per il fisco di conservare i dati anche in forma unicamente elettronica.

- **Art. 198 cpv. 1-3 (modifica)**

Nei cpv. 1, 2 e 3 non si parla più di modulo (cartaceo) per la compilazione della dichiarazione fiscale, proprio perché la dichiarazione potrà in futuro essere svolta anche solo in formato elettronico. Anche l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta potrà essere formulato, oltre che mediante notificazione pubblica o invio del modulo cartaceo, anche con una comunicazione personale in formato cartaceo o elettronico (e-mail).

Nel cpv. 2^{bis} viene codificato l'obbligo, per le persone giuridiche, di compilare ed inviare la dichiarazione fiscale e tutti gli allegati in formato elettronico.

- **Art. 276 cpv. 2 (modifica)**

In relazione all'art. 276 cpv. 2 LT, trattasi di modifiche di riporto riconducibili alle nuove disposizioni dell'art. 111 LT.

- **Art. 314c cpv. 2^{sexies} (nuovo)**

L'articolo prolunga il prelievo del supplemento dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previsto all'art. 314 c cpv. 2 LT (0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche e 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative e a fondi di investimento) per altri 4 anni (fino al periodo fiscale 2027 compreso).

- **Art. 323 Collaborazione in materia di imposte federali**

Per implementare nel nostro Cantone il prelievo della nuova imposta integrativa federale, l'art. 323 cpv. 1 LT viene ampliato inserendo la facoltà per il Consiglio di Stato di emanare un regolamento di applicazione che regoli le competenze delle singole autorità cantonali in materia di imposta integrativa.

D. CONCLUSIONI

Per tutti i motivi esposti nel presente Messaggio invitiamo codesto Gran Consiglio a voler approvare gli adeguamenti legislativi riportati nel disegno di legge e ad approvare i crediti necessari per gli adeguamenti finanziari e amministrativi.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8329 del 20 settembre 2023

Disegno di

**Legge
tributaria
(LT)**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

Art. 49a cpv. 2^{bis}

^{2bis}Il reddito imponibile complessivo non può essere inferiore all'1 per cento della sostanza netta.

Art. 107 cpv. 1

¹Per i contribuenti imposti secondo l'articolo 104, per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
 - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
 - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
 - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
 - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
 - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
 - ...;
 - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 6 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
 - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
 - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
 - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;

- tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
 - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
 - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

Art. 111 cpv. 3, 4 e 5

³L'imposta comunale è calcolata secondo l'onere fiscale medio del Cantone.

⁴ *abrogato*

⁵Per il calcolo delle aliquote della ritenuta d'imposta, il Consiglio di Stato considera (cumulativamente):

- a) le aliquote dell'imposta federale diretta che devono essere inglobate nella ritenuta;
- b) le seguenti categorie di contribuenti (singolarmente):
 - tabella A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
 - tabella B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
 - tabella C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
 - tabella D: persone che ricevono prestazioni ai sensi dell'articolo 18 capoverso 3 LAVS;
 - tabella E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 37a;
 - ...;
 - tabella G: persone assoggettate all'imposta alla fonte che percepiscono proventi compensativi di cui al capoverso 10 che non sono versati tramite il datore di lavoro;
 - tabella H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
 - tabella L: frontalieri secondo la convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza dell'11 agosto 1971 (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;
 - tabella M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
 - tabella N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
 - tabella P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
 - tabella Q: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per la tabella G;
 - tabella R: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 (accordo sui frontalieri CH-I) che adempiono le condizioni richieste per la tabella A;

- tabella S: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella B;
 - tabella T: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella C;
 - tabella U: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella H;
 - tabella V: lavoratori frontalieri imponibili secondo l'articolo 3 paragrafo 1 dell'accordo sui frontalieri CH-I che adempiono le condizioni richieste per la tabella G.
- c) gli importi forfettari per le spese professionali (art. 25), i premi d'assicurazioni (art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g) e le deduzioni sociali (art. 34).

Art. 118 cpv. 4

⁴Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in caso di quasi residenza.

Art. 119 cpv. 3

³Per i lavoratori frontalieri secondo l'articolo 2 lettera b dell'accordo sui frontalieri CH-I non può essere effettuata una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio.

Assistenza con altre autorità

Art. 185 cpv. 2, 3 e 4

²Gli organi di corporazioni e stabilimenti, nella misura in cui provvedono a compiti dell'amministrazione pubblica, come pure gli enti sussidiati, soggiacciono allo stesso obbligo d'assistenza.

³Sono esonerati dall'obbligo d'informare e di comunicare gli organi dell'amministrazione degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.

⁴Se una persona giuridica non ha prodotto i suoi conti annuali secondo l'articolo 198, le autorità fiscali lo comunicano all'ufficio cantonale del registro di commercio entro tre mesi dalla scadenza dei rispettivi termini.

Procedure elettroniche

Art. 185a

¹La trasmissione di dati prevista dalla presente legge tra autorità fiscali e contribuente, rispettivamente terzi legittimati, e viceversa, è possibile anche per via elettronica. Il Consiglio di Stato definisce le condizioni affinché l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi sia garantita.

²In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali è prevista per legge la firma, l'autorità fiscale può rinunciare a tale firma e prevedere l'obbligo per il contribuente o terzi legittimati di confermare i dati per via elettronica. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.

³Al contribuente che adempie le condizioni stabilite dal Consiglio di Stato, l'autorità fiscale può notificare documenti in formato elettronico, previo suo assenso.

Trattamento e conservazione dei dati

Art. 185b

¹La Divisione delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti segnatamente sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale. La conservazione dei dati può avvenire anche in forma unicamente elettronica.

²Alfine di garantire l'assistenza amministrativa di cui agli articoli 184 e 185, i dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L'assistenza amministrativa è gratuita.

³Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:

- a) l'identità;
- b) lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
- c) gli atti giuridici;
- d) le prestazioni di un ente pubblico.

Art. 198 cpv. 1-3

¹L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

²Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

^{2bis}In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare, in modo completo e veritiero, la dichiarazione d'imposta e inviarla, congiuntamente agli allegati prescritti, in formato elettronico. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.

³Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

Art. 276 cpv. 2

²Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

Art. 314c cpv. 2^{sexies} (nuovo)

^{2sexies}Per i periodi fiscali dal 2024 al 2027 compreso, ai fini delle aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 si applicano i supplementi d'imposta di cui al capoverso 2.

Collaborazione in materia di imposte federali

Art. 323 cpv. 1

¹Quando in materia di imposta federale diretta, di imposta preventiva, di tassa d'esenzione dall'obbligo militare, di imposta speciale dei grandi gruppi di imprese o di convenzioni internazionali di doppia imposizione è prevista la collaborazione delle autorità cantonali, il Consiglio di Stato è autorizzato a designare le autorità competenti e a stabilire, entro i limiti del diritto federale, le necessarie disposizioni esecutive.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024, riservata la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 2, la quale entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2021 e la disposizione di cui all'articolo 185 capoverso 4, la quale entra in vigore contestualmente all'articolo 112 capoverso 4 della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD).

Disegno di

Decreto legislativo

concernente la ripartizione tra i Comuni di un montante pari al 10 per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone in applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8329 del 20 settembre 2023,

decreta:

Art. 1

¹In applicazione dell'articolo 197 numero 15 capoverso 6 della Costituzione federale è ripartito in favore dei comuni un montante pari al dieci per cento del versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti al Cantone, dedotta l'indennità trattenuta dal Cantone competente per la tassazione.

²L'importo è attribuito ai Comuni dove sono assoggettate le unità organizzative e ripartito in funzione delle norme sul riparto intercomunale sull'utile della legge tributaria del 21 giugno 1994 (art. 282 LT).

³Il Consiglio di Stato è competente per regolare i dettagli.

Art. 2

Il versamento delle quote del gettito lordo dell'imposta integrativa spettanti ai comuni avviene in funzione delle decisioni di tassazione cresciute in giudicato e delle imposte incassate dal Cantone. Il versamento è eseguito annualmente.

Art. 3

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.